

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2711

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIVERA, SCOTTI ALESSANDRO, CHIARINI, FERRARIS, FEDERICI AGAMBEN MARIA, FERRARIO, TONENGO, BOSCO LUCARELLI, TOZZI CONDIVI, DE MARTINO CARMINE, GIACCHERO, RAPELLI, ARMOSINO, BOIDI, CARONIA, BALDUZZI, VOCINO, DONATINI, DE MARTINO ALBERTO, SAMPIETRO UMBERTO, CAGNASSO, CASTELLI AVOLIO, CERAVOLO, CORSANEGO, LECCISO, MOLINAROLI, PAGLIUCA, REGGIO D'ACI, GUERRIERI FILIPPO

Annunziata il 14 maggio 1952

Provvedimento per adeguare i valori del reddito agrario delle zone povere e montuose alla capacità reale della loro produttività

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chi scorra i prospetti delle tariffe del reddito dominicale e del reddito agrario, stabilite dalla Commissione censuaria centrale, rileva che i valori del reddito agrario si vanno incrementando, al confronto di quelli del reddito dominicale, sempre più, man mano che il terreno divenga più misero e meno produttivo.

Valga un esempio per tutti (vedasi pagina 18 della *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1946):

Classe	Reddito		Rapporto tra il reddito agrario e quello dominicale	
	dominicale	agrario		
Seminativo	I	420	105	25 %
»	III	160	80	50 %
»	V	32	45	137 %

Quando si rifletta che lo studio dei valori intrinseci del territorio agricolo nazionale, fatto con grande diligenza e precisione nell'ultimo quarantennio dai nostri tecnici catastali, è relativo al reddito dominicale e che il

reddito agrario non può essere in stridente antitesi col primo, non si comprende, a prima vista, la ragione di così accentuate sproporzioni.

Il risultato per l'economia delle zone più povere e per i più poveri possidenti è che costoro si vedono caricati di un reddito agrario triplo, quadruplo e quintuplo di quello logico ed equo, che discenderebbe dai valori studiati dai catastali del reddito reale o possibile, che è quello dominicale.

I motivi ideati ed i fattori proposti (capitale circolante, scorte, direzione, ecc.) per giustificare codesta recente « voce », aggiunta a quella tradizionale del nostro catasto, in troppi casi convenzionale e teorica, non corrispondono affatto alle reali situazioni economiche ed agronomiche delle nostre terre più povere nel maggior numero dei casi.

Quando si rifletta che le nostre zone montuose risultano costituite, in prevalenza, di territorio poco fertile, e perciò in gran parte assegnato alle basse o infime classi delle diverse voci catastali, si comprende bene come uno dei fattori della depressione economica

e del progressivo impoverimento della montagna sia proprio questo della eccessiva misura nella imposizione di questo reddito agrario, non giustificata dai capitali, scorte, ecc., generalmente tanto più modesti nelle zone povere, che in quelle ricche.

Tale situazione suggerirebbe in verità di domandare che il reddito agrario, o, almeno, quello della montagna, dove la popolazione vive quasi sempre poveramente e dove la proprietà fondiaria è, in più gran proporzione, nelle mani di contadini, venga depennato dai registri del catasto.

E l'attuale premura, che il Parlamento ed il Governo esprimono per le sorti della montagna, ce ne darebbe occasione e ragione.

Senonché un provvedimento così radicale turberebbe notevolmente il gettito delle imposte e l'attuale sistema organizzativo delle valutazioni catastali.

Riteniamo perciò prudente e conveniente proporre che i redditi agrari vengano calcolati sopra una percentuale fissa dei redditi dominicali, tale percentuale limitata tra il 35 per cento ed il 40 per cento, che è superiore di oltre il 10 per cento a quella oggi risultante per le prime classi delle diverse voci: fissandosi la misura precisa dagli organi tecnici, caso per caso.

In tal modo, mentre il gettito delle imposte non subirà, nel suo complesso, troppo brusca variazione, si andrà incontro con efficacia ed immediatezza ai bisogni della montagna, la cui agricoltura si gioverà sensibilmente e latamente di tale agevolazione, mentre il territorio più ricco ed i terreni più fertili potranno sopportare, senza grave scapito, il modesto incremento proposto.

Raccomandiamo, perciò, all'approvazione della Camera la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I valori del reddito agrario, per ogni voce delle tariffe catastali, sono valutati in misura dal 35 per cento al 40 per cento dei valori del corrispondente reddito dominicale.